

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento dà attuazione alla previsione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, adeguando a tale disposizione la composizione del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza.

Il richiamato articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, infatti, ha, tra l'altro, fissato nel limite massimo di cinque il numero di componenti che costituiscono gli organi di amministrazione di tutti gli enti e organismi pubblici, rinviando la concreta attuazione di tale misura alla normazione secondaria (nel dettaglio, i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, che, a sua volta, richiama l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988).

Pertanto, l'articolo 1 del presente schema di regolamento è diretto a conformare a tale previsione la composizione del consiglio di amministrazione del predetto Fondo, attualmente disciplinata dall'articolo 5, secondo comma, della legge n. 1326 del 1961, a norma del quale tale collegio è costituito da sette componenti.

Al fine di assicurare continuità deliberativa in caso di impedimento di uno dei membri effettivi del nuovo collegio, s'introduce, inoltre, la nomina di tre membri supplenti, previsione che, per ragioni di coerenza, si provvede a estendere anche all'omologo organo della Cassa ufficiali.

L'articolo 2 dello schema è dedicato alle norme transitorie e finali.

In particolare, i commi 1 e 2 perseguono la finalità di garantire il passaggio dall'attuale alla nuova configurazione organizzativa dei consigli di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza, stabilendo la nomina dei membri (titolari e supplenti) di tali organi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento e la permanenza in carica dei componenti degli attuali collegi, costituiti in base alla disciplina ora sostituita, fino a tali nomine.

Il comma 3 abroga il secondo comma dell'articolo 5 della legge n. 1326 del 1961, nel quale è attualmente contenuta la disciplina della composizione degli organi di amministrazione dei due Enti.



RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica ha lo scopo di adeguare la composizione dei Consigli di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza, disciplinata dalla legge n. 1326 del 1961, alle disposizioni dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010.


Tale intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dell'



23 GEN. 2018



RELAZIONE TECNICO NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di finanza.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica, ex articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Lo schema di provvedimento si colloca nel più ampio quadro dell'azione avviata dal Governo per la contrazione dei costi dell'Amministrazione dello Stato e, pertanto, risulta coerente con il programma dell'Esecutivo.

In tale prospettiva, il predetto schema di regolamento:

- è stato predisposto in attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha, tra l'altro, fissato nel limite massimo di cinque il numero di componenti che costituiscono gli organi di amministrazione di tutti gli enti e organismi pubblici;
- è diretto ad:
 - allineare a tale previsione la composizione del consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza;
 - assicurare continuità deliberativa in caso di impedimento di uno dei membri effettivi del nuovo collegio, prevedendo la nomina di tre membri supplenti. Tale disposizione, per ragioni di coerenza, è stata estesa anche all'omologo organo della Cassa ufficiali.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha, tra l'altro, fissato nel limite massimo di cinque il numero di componenti che costituiscono gli organi di amministrazione di tutti gli enti e organismi pubblici, rinviando la concreta applicazione di tale misura alla normazione secondaria (nel dettaglio, i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, che, a sua volta, richiama l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988).

In attuazione di tale previsione normativa, il presente schema di provvedimento è teso a ridurre (da 7 a 5) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza, attualmente disciplinata dall'articolo 5, secondo comma, della legge 30 novembre 1961 n. 1326, prevedendo, nel contempo, la nomina di tre membri supplenti, anche con riferimento all'omologo consiglio della Cassa Ufficiali, la cui composizione, già stabilita in cinque membri, è disciplinata nell'ambito della medesima disposizione.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le norme proposte incidono sulla normativa di settore del Corpo della guardia di finanza, stabilendo la nuova composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari e abrogando l'articolo 5,

secondo comma, della legge 30 novembre 1961 n. 1326.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità e di interferenza delle disposizioni del presente decreto legislativo con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'iniziativa è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in quanto non si prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

E' stata verificata l'assenza di rilegificazioni nonché la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione offerte dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha rinviato la concreta applicazione delle misure di riduzione ivi previste alla normazione secondaria (nel dettaglio, i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, che, a sua volta, richiama l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988).

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

E' stata verificata l'assenza di progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee giurisprudenziali prevalenti nell'ambito delle materie oggetto della presente iniziativa né giudizi di costituzionalità pendenti sulle stesse.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento mira a dare attuazione a principi di delega compatibili con l'ordinamento europeo.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non contiene, per quanto concerne il Corpo della guardia di finanza, nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella presente iniziativa.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento in esame non utilizza la tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'iniziativa normativa in rassegna non comporta effetti abrogativi impliciti di disposizioni normative. Il comma 3 dell'articolo 2 dello schema di provvedimento abroga espressamente il secondo comma dell'articolo 5 della legge n. 1326 del 1961, nel quale - come innanzi descritto - è contenuta la vigente disciplina della composizione degli organi di amministrazione dei due Enti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non determina reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. L'articolo 2 dello schema è dedicato alle norme transitorie e finali. In particolare, i commi 1 e 2 perseguono la finalità di garantire il passaggio dall'attuale alla nuova configurazione organizzativa dei consigli di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza, stabilendo che la nomina dei membri (titolari e supplenti) di tali organi avvenga entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento e la permanenza in carica dei componenti degli attuali collegi, costituiti in base alla disciplina ora sostituita, fino a tali nomine.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

E' stata verificata l'insussistenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini*

previsti per la loro adozione.

Il provvedimento *de quo* non prevede l'emanazione di atti successivi attuativi, eccezion fatta per la nomina, secondo l'attuale procedura, degli organi di amministrazione dei citati enti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

RELAZIONE DI ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica, ex articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il presente schema di regolamento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha, tra l'altro, fissato nel limite massimo di cinque il numero di componenti che costituiscono gli organi di amministrazione di tutti gli enti e organismi pubblici, rinviando la concreta applicazione di tale misura alla normazione secondaria (nel dettaglio, i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, che, a sua volta, richiama l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988).

In tale prospettiva, l'articolo 1 del presente schema di regolamento è diretto a conformare a tale previsione la composizione del consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza, attualmente disciplinata dall'articolo 5, secondo comma, della legge 30 novembre 1961 n. 1326, a norma del quale tale collegio è allo stato costituito da sette componenti.

Al fine di assicurare continuità deliberativa in caso di impedimento di uno dei membri effettivi del nuovo collegio, s'introduce, inoltre, la nomina di tre membri supplenti, previsione che, per ragioni di coerenza, si provvede a estendere anche all'omologo organo della Cassa ufficiali, la cui composizione, già stabilita in cinque membri, è disciplinata nell'ambito della medesima disposizione (articolo 5, secondo comma, della legge 30 novembre 1961 n. 1326).

L'articolo 2 dello schema è dedicato alle norme transitorie e finali. In particolare:

- i commi 1 e 2 perseguono la finalità di garantire il passaggio dall'attuale alla nuova configurazione organizzativa dei consigli di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza, stabilendo che la nomina dei membri (titolari e supplenti) di tali organi avvenga entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento e la permanenza in carica dei componenti degli attuali collegi, costituiti in base alla disciplina ora sostituita, fino a tali nomine;
- il comma 3 abroga il secondo comma dell'articolo 5 della legge n. 1326 del 1961, nel quale - come innanzi descritto - è contenuta la vigente disciplina della composizione degli organi di amministrazione dei due Enti.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con il presente decreto riguardano:

- la riduzione - in un'ottica di contrazione dei costi degli apparati amministrativi - dell'entità dei componenti del consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza, al fine di conformarla al dettato normativo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, con cui è stata stabilita la consistenza massima degli organi di amministrazione e controllo degli enti e degli organismi pubblici;
- la possibilità di assicurare - mediante l'introduzione di membri supplenti - continuità deliberativa agli organi di amministrazione sia del Fondo di previdenza che della Cassa ufficiali, anche in caso di impedimento di uno dei membri effettivi del nuovo collegio.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi che si intendono realizzare mediante l'intervento normativo sarà accertato attraverso la verifica della riduzione dei costi connessi al funzionamento degli organi di amministrazione dei predetti enti nonché dell'efficienza dell'azione gestionale svolta dagli stessi, a seguito dell'introduzione delle descritte misure volte ad assicurarne la continuità deliberativa.

Tali obiettivi saranno pertanto agevolmente verificati nel tempo e saranno oggetto di monitoraggio anche nell'ambito della VIR.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I destinatari dei principali effetti dell'intervento sono gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Non sono previste procedure di consultazione.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata esclusa, atteso che - in mancanza di una specifica iniziativa regolamentare - non si darebbe attuazione alla riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti disposta dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto che le misure previste nell'ambito dello schema di regolamento possono essere introdotte solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle pmi

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

L'intervento consente di ottenere vantaggi in termini di:

- contrazione dei costi degli apparati amministrativi, tenuto conto della riduzione a cinque

membri (in luogo degli attuali sette) del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza;

- maggiore efficienza dell'azione gestionale rimessa ai Consigli di amministrazione della Cassa ufficiali e del menzionato Fondo di previdenza.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non si prevedono effetti sulle micro, piccole e medie imprese, in quanto la proposta di intervento riverbera effetti esclusivamente sul personale del Corpo della Guardia di finanza.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese in quanto la proposta di intervento normativo riverbera effetti esclusivamente sulla composizione degli organi di amministrazione della cassa Ufficiali e del Fondo di previdenza della Guardia di finanza.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si prevedono specifiche condizioni e/o fattori incidenti sugli effetti determinati dal provvedimento.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

Gli interventi previsti dalla presente iniziativa non comportano alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato né sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono:

- a) il Governo, in relazione all'emanazione del presente decreto, attuativo dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
- b) il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla nomina dei componenti dei consigli di amministrazione della Cassa Ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

Non si prevedono azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Corpo della Guardia di finanza nelle forme e con gli strumenti in atto senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Le previsioni contenute nel presente schema di d.P.R. potranno essere incise da un successivo provvedimento di analogo o superiore rango normativo.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR sono i seguenti:

- a) risparmi relativi agli oneri connessi all'attività del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza della Guardia di finanza;
- b) maggiore efficienza, in termini di continuità deliberativa e decisionale, degli organi amministrativi della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza del Corpo della guardia di finanza, a seguito dell'introduzione della nomina di membri supplenti.

SEZIONE 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.